

IN BREVE n. 48 - 2024
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

INDICI MENSILI ISTAT COSTO DELLA VITA - mese OTTOBRE 2024

indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) (senza tabacchi)

ultimo comunicato ISTAT 15 novembre riferito al mese di ottobre 2024

| Anno | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
|-------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|-------|
| | Base di riferimento: 2010 = 100 | | | | | | | | | | | |
| | Coeffic. di raccordo Base 1995 e Base 2010 = 1,3730 | | | | | | | | | | | |
| 2015 | 106,5 | 106,8 | 107,0 | 107,1 | 107,2 | 107,3 | 107,2 | 107,4 | 107,0 | 107,2 | 107,0 | 107,0 |
| % | -0,7 | -0,4 | -0,2 | -0,3 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Base di riferimento: 2015 = 100 | | | | | | | | | | | |
| | Coeffic. di raccordo Base 2010 e Base 2015 = 1,07 | | | | | | | | | | | |
| 2016 | 99,7 | 99,5 | 99,6 | 99,6 | 99,7 | 99,9 | 100,0 | 100,2 | 100 | 100 | 100 | 100,3 |
| % | + 0,3 | - 0,2 | -0,3 | -0,4 | -0,4 | -0,3 | -0,1 | -0,1 | +0,1 | -0,1 | +0,1 | +0,4 |
| 2017 | 100,6 | 100,0 | 101,0 | 101,3 | 101,1 | 101,0 | 101,0 | 101,4 | 101,1 | 100,9 | 100,8 | 101,1 |
| % | +0,9 | +1,5 | +1,4 | +1,7 | +1,4 | +1,1 | +1,0 | +1,2 | +1,1 | +0,9 | +0,8 | +0,8 |
| 2018 | 100,5 | 101,5 | 101,7 | 101,7 | 102,0 | 102,2 | 102,5 | 102,9 | 102,4 | 102,4 | 102,2 | 102,1 |
| % | +0,9 | +0,5 | +0,7 | +0,4 | +0,9 | +1,2 | +1,5 | +1,5 | +1,3 | +1,5 | -0,2 | +1,0 |
| 2019 | 102,2 | 102,3 | 102,5 | 102,6 | 102,7 | 102,7 | 102,7 | 103,2 | 102,5 | 102,4 | 102,3 | 102,5 |
| % | +0,7 | +0,8 | +0,8 | +0,9 | +0,7 | +0,5 | +0,2 | +0,3 | +0,1 | 0,0 | +0,1 | +0,4 |
| 2020 | 102,7 | 102,5 | 102,6 | 102,5 | 102,3 | 102,4 | 102,3 | 102,5 | 101,9 | 102,0 | 102,0 | 102,3 |
| % | +0,5 | +0,2 | +0,1 | -0,1 | -0,4 | -0,3 | -0,4 | -0,7 | -0,6 | -0,4 | -0,3 | -0,2 |
| 2021 | 102,9 | 103,0 | 103,3 | 103,7 | 103,6 | 103,8 | 104,2 | 104,7 | 104,5 | 105,1 | 105,7 | 106,2 |
| % | +0,2 | +0,5 | +0,7 | +1,2 | +1,3 | +1,4 | +1,9 | +2,1 | +2,6 | +3,0 | +0,6 | +0,5 |
| 2022 | 107,7 | 108,8 | 109,9 | 109,7 | 110,6 | 111,9 | 112,3 | 113,2 | 113,5 | 117,2 | 117,9 | 118,2 |
| % | +4,7 | +5,6 | +6,4 | +5,8 | +6,8 | +7,8 | +7,8 | +8,1 | +8,6 | +11,5 | +11,5 | +11,3 |
| 2023 | 118,3 | 118,5 | 118,0 | 118,4 | 118,6 | 118,6 | 118,7 | 119,1 | 119,3 | 119,2 | 118,7 | 118,9 |
| % | +9,8 | +8,9 | +7,4 | +7,9 | +7,2 | +6,0 | +5,7 | +5,2 | +5,1 | +1,7 | +0,7 | +0,6 |
| 2024 | 119,3 | 119,3 | 119,4 | 119,3 | 119,5 | 119,5 | 120,0 | 120,1 | 120,0 | 120,1 | | |
| % | +0,8 | +0,7 | +1,2 | +0,8 | +0,8 | +0,8 | +0,4 | +0,8 | +0,6 | +0,8 | | |

Attenzione: Come da comunicato ISTAT del 23 febbraio 2011

"A partire dai dati di gennaio 2011, la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) è il 2010 (la precedente era il 1995)".

Nella prima riga, in corrispondenza dell'anno, sono riportati gli indici ISTAT, mentre nella riga successiva, in corrispondenza del segno di percentuale (%), sono indicate le percentuali di incremento dei singoli mesi sui corrispondenti mesi dell'anno precedente.

ISTAT - INDICE DEI PREZZI PER LA RIVALUTAZIONE MONETARIA

Periodo di riferimento: ottobre 2024 - data di pubblicazione: 15 novembre 2024 – prossima pubblicazione: 16 dicembre

Indice dei prezzi al consumo FOI al netto dei tabacchi

| | |
|---|---------------|
| Indice generale FOI (*) | +120,1 |
| Variazione percentuale rispetto al mese precedente | +0,1 |
| Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente | +0,8 |
| Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti | +2,5 |

(*) Indice generale FOI (base di riferimento 2015=100, il coefficiente di raccordo con la precedente base 2010=100 è 1,071)

TFR - COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE - OTTOBRE 2024

L'indice Istat (indice generale FOI) è pari a **120,1**.

Le quote di TFR, accantonate dal 31 dicembre 2023, vanno rivalutate dello **1,81886%**.

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE IN COMODATO

a Posta di Nuovo Fisco Oggi

Domanda

Mia moglie è proprietaria di un'abitazione che ha concesso in comodato gratuito alla sorella. A breve vorremmo effettuare su tale immobile dei lavori per i quali è prevista la detrazione per ristrutturazioni edilizie. La domanda è la seguente: essendo fiscalmente a mio carico, posso portare io in detrazione le spese che sosterrò, in qualità di coniuge convivente?

Risponde Paolo Calderone

Al verificarsi di determinate condizioni, la normativa in materia di detrazione per il recupero del patrimonio edilizio riconosce anche ai familiari conviventi del proprietario dell'immobile oggetto degli interventi la possibilità di usufruire della detrazione indicata dall'[articolo 16-bis](#) del Tuir (pari, attualmente, al 50% delle spese sostenute). Per familiari si intendono il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.

Per usufruire della detrazione sono richiesti, al momento del sostenimento della spesa, lo *status* di convivenza e la disponibilità dell'abitazione su cui si effettuano gli interventi.

Pertanto, la risposta al quesito non può che essere negativa, dal momento che i lavori riguarderanno un immobile che non risulta a disposizione. In altre parole, al coniuge convivente non potrà essere riconosciuta la detrazione per le spese da lui sostenute per ristrutturare l'abitazione che la moglie (proprietaria dell'immobile) ha concesso in comodato ad altro familiare o a terzi.

LAVORO ALL'ESTERO E MI CANCELLO DALL'ORDINE, QUANDO AVRÒ LA PENSIONE?

da Il Giornale della Previdenza Enpam n.41 del 15 novembre 2024 - Lettere alla Redazione

Sono una medica iscritta all'Ordine e pago regolarmente i contributi di Quota A. Risiedo all'estero da alcuni anni e, svolgendo solo attività di ricerca, non sono iscritta all'equivalente Ordine nel

paese in cui mi trovo. Al raggiungimento dei 15 anni di contribuzione Enpam intendo cancellarmi dall'Ordine e vorrei sapere come e quando riceverò la pensione Enpam maturata fino a quel momento.

G.S.



Gentile Dottoressa,

se deciderà di cancellarsi dal suo Ordine dopo aver versato i contributi all'Enpam per almeno 15 anni riceverà la pensione che avrà maturato a partire dal mese successivo al compimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia, cioè a 68 anni.

Consideri anche che, se risiede in uno Stato membro dell'Unione europea, i periodi di contribuzione Enpam potrebbero esserle utili per acquisire il diritto alla pensione nello Stato in cui risiede. Ricorrendo alla totalizzazione internazionale, infatti, può aggiungere i periodi di contribuzione in Italia a quelli maturati all'estero, a condizione che non siano coincidenti.

AGITAZIONE DEL 20 NOVEMBRE, COSA C'È DA SAPERE da Il Giornale della Previdenza Enpam n.41 del 15 novembre 2024 - a cura della Redazione

Anaao Assomed e Cimo-Fesmed, insieme al sindacato infermieristico Nursing up, confermano lo sciopero indetto per mercoledì 20 novembre.

Medici, dirigenti sanitari, infermieri e professionisti sanitari incroceranno le braccia per 24 ore per protestare contro lo stato in cui versa “non solo il Servizio sanitario nazionale, ma anche la professione e lo status di medici, dirigenti sanitari, specializzandi, infermieri e altri professionisti sanitari” dichiarano Pierino Di Silverio, segretario **Anaao Assomed**, Guido Quici, presidente **Cimo-Fesmed**, e Antonio De Palma, presidente **Nursing Up**.

Lo sciopero culminerà con una manifestazione prevista a Roma, in Piazza SS Apostoli, dalle 12 alle 14.

CHI PUÒ ADERIRE ALLO SCIOPERO

L'astensione riguarda il **personale appartenente alla dirigenza medica** in servizio con rapporto a tempo determinato o indeterminato in Aziende ed Enti del Servizio sanitario nazionale compresi gli Irccs, Izs, Arpa, le strutture di carattere privato e/o religioso accreditate con il Servizio sanitario nazionale, e i **medici specializzandi assunti** con i cosiddetti Decreto Calabria e Cura Italia, oltre ai medici dell'Inail e del ministero della Salute. Per scioperare **non è necessario essere iscritti a un sindacato**.

CHI NON PUÒ ADERIRE

Sono invece esclusi dallo sciopero i medici con contratto di formazione specialistica (**specializzandi** ex D.lgs. n. 368/99) e i medici **convenzionati** con il Servizio sanitario nazionale. I sindacati promotori hanno preparato anche dei cartellini e dei moduli per i **medici dipendenti precettati**, che vorranno comunque manifestare il loro stato d'agitazione Qui le [indicazioni di Anaao](#) e qui [quelle di Cimo](#).

LE RAGIONI DELLA PROTESTA

Tante le ragioni che hanno spinto i camici bianchi a scendere in piazza, dal mancato rispetto dei contratti all'assenza di un piano straordinario di assunzioni, fino alla mancata defiscalizzazione delle indennità di specificità.

L'APPROFONDIMENTO

Per conoscere meglio i motivi della protesta il Giornale della Previdenza ha intervistato i segretari di [Anaao-Assomed Pierino Di Silverio](#) e di [Cimo-Fesmed Guido Quici](#).



PER STARE MEGLIO COME CITTADINI EUROPEI E CONOSCERE DIRITTI E TUTTE LE OPPORTUNITA' UTILI

da Affari Italiani

Domanda: ci sono aiuti per la cultura, per le biblioteche e per nuovi modelli di business nell'informazione?

Giada Messi

Risposta: sì. Ci sono aiuti per la cultura, ci sono fondi per le traduzioni e le produzioni di opere letterarie europee con il programma **Europa Creativa**. Ci sono poi realtà come le biblioteche che stanno innovandosi e che contribuiscono alla cultura locale, regionale, nazionale ed europea con progetti di rafforzamento e di valorizzazione della lettura e delle identità territoriali. Tra le biblioteche più attive c'è la biblioteca creata e gestita dalla **Associazione Culturale Biblioteca Famiglia Meneghina-Società del Giardino** con sede a Milano, che ha realizzato tra l'altro una pubblicazione pregevole intitolata **“La famiglia meneghina – una voce lungo un secolo 1924-2024”** presentata a livello nazionale. Vi si spiega la storia dal 9 giugno 1924 e l'opera divulgatrice della Famiglia Meneghina, i contenuti degli oltre undicimila volumi raccolti nella biblioteca aperta al pubblico, le attività di divulgazione culturale, le pubblicazioni realizzate, i volti di chi valorizza e ha contribuito a rafforzare nei cento anni la cultura meneghina. In Italia il Ministero ha in nuce un nuovo **“Patto per la promozione della lettura 2024-2026”**. L'**Ufficio europeo delle associazioni delle biblioteche, dell'informazione e della documentazione (EBLIDA- European Bureau of Library, Information and Documentation Associations)** è un'associazione ombrello indipendente di biblioteche, informazioni, associazioni di documentazione e istituzioni in Unione europea. Tra i progetti si cita **LIBRI (Library bridges)** che mira a contribuire allo sviluppo e all'attuazione di strategie locali integrate nelle biblioteche e ad aumentare l'efficacia dell'integrazione dei cittadini di paesi terzi a livello regionale e locale; promuove strategie locali integrate nelle biblioteche, una mappatura, una rete di portatori di interessi (bibliotecari, autorità locali e regionali, associazioni guidate da cittadini di paesi terzi), progetti di sviluppo di contenuti specifici (guide/kit di strumenti) per aiutare i bibliotecari a progettare e attuare attività interculturali. Dal 2007, il progetto **Bibliothèques Sans Frontières (Biblioteche senza frontiere)** lavora per portare conoscenza e informazione alle persone bisognose. Fornisce accesso e risorse che collegano le persone ai libri e alle risorse digitali, ampliando la portata delle biblioteche, formando facilitatori in situazioni di post-emergenza e rispondendo alle esigenze delle comunità con risorse insufficienti. Il **progetto RL:EU -Rifornimento delle biblioteche: Collegamento delle biblioteche alle risorse dell'UE** mira ad aiutare le biblioteche pubbliche europee a sbloccare le risorse dell'UE per sostenere i loro programmi e le loro strategie in materia di istruzione degli adulti. Questo progetto riunisce le **Biblioteche Pubbliche 2030, EBLIDA, e PiNA** sviluppare un approccio che aiuti le biblioteche pubbliche e i bibliotecari a conoscere le iniziative e i programmi dell'UE e ad accedere ai finanziamenti dell'UE. Poiché le biblioteche pubbliche sono il primo punto di riferimento per molti discenti adulti, questo progetto mira a contribuire a sviluppare le capacità delle biblioteche di essere centri di apprendimento per l'istruzione degli adulti lungimiranti attraverso lo sviluppo di una piattaforma con buone pratiche e supporto per trovare partner di progetto e sviluppare progetti

europei; una metodologia di formazione dei formatori che consenta ai bibliotecari di formare altri bibliotecari sui programmi e le iniziative dell'UE e sui progetti finanziati dall'UE; una cartella di lavoro per aiutare a riflettere su come le biblioteche svolgono un ruolo come centri di apprendimento per adulti e su come queste attività possono ricevere fondi dell'UE; raccomandazioni politiche per il finanziamento delle biblioteche pubbliche da parte dell'UE. Le "**Biblioteche di risorse: collegare le biblioteche alle risorse dell'UE**" (RL:EU) punta quindi ad aiutare le biblioteche pubbliche europee a sbloccare le risorse dell'UE per sostenere i loro programmi e le loro strategie in materia di istruzione degli adulti. Questo progetto riunisce Public Libraries 2030, EBLIDA e PiNA per sviluppare un approccio che aiuti le biblioteche pubbliche e i bibliotecari a conoscere le iniziative e i programmi dell'UE e ad accedere ai finanziamenti dell'UE

ONAOSI

MODELLI DI DOMANDA E DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER ASSISTITI ONAOSI - MODULISTICA PER RICHIEDERE I CONTRIBUTI IN DENARO A DOMICILIO PER GLI ASSISTITI

Per informazioni sui contributi e per l'assistenza nella compilazione della modulistica, contattare l'Ufficio Assistenza ai seguenti recapiti:

- Telefono: 075/5869230 (oppure 075/5869511 - centralino)
- Email: assistenza@onaosi.it

Scarica la modulistica

- [Fac-simile domanda contributi ONAOSI](#)
- [Modulazione importi reddito genitore \(ammessi alle prestazioni da 1-9-2012 a 15-11-2017\)](#)
- [Modulazione importi reddito genitore \(ammessi alle prestazioni da 16-11-2017\)](#)
- [Modello dichiarazione sostitutiva assistito prescolare](#)
- [Modello dichiarazione sostitutiva certificato scolastico per assistito minorenni](#)
- [Modello dichiarazione sostitutiva certificato scolastico per assistito maggiorenne](#)
- [Modello dichiarazione sostitutiva certificato universitario per assistito maggiorenne](#)
- [Modello domanda contributo formazione professionale](#)
- [Modello domanda contributo pendolare minorenni](#)
- [Modello domanda contributo pendolare maggiorenni](#)
- [Modello domanda contributo STEM](#)
- [Modello variazione dati personali](#)
- [Modello dichiarazione sostitutiva certificato di residenza anagrafica](#)

FUTURE PENSIONI - MONTANTE AGGIORNATO

Chi andrà in pensione a partire dal 1° gennaio 2025 vedrà rivalutato il montante contributivo - vedi nota prot. 2545394/2024 dell'Istat che ufficializza il tasso medio annuo di variazione del Pil (prodotto interno lordo) nei cinque anni precedenti il 2024, da applicare al montante contributivo maturato al 31 dicembre 2023.

Un esempio: 250mila euro di contributi diventano 259.156 euro e, di conseguenza, l'importo della pensione per chi va a riposo a 67 anni d'età passa da 14.307 a 14.831 euro annui.

Si ricorda che per la rivalutazione va fatto riferimento alla legge 297/1982 e al codice civile art.2120 (il trattamento di fine rapporto accantonato al termine di ogni anno deve essere rivalutato

mensilmente sommando il 75% dell'aumento costo della vita rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente e l'1,50% annuo, frazionato su base mensile).

<https://www.pensioniooggi.it/notizie/previdenza/pensioni-ecco-il-tasso-di-rivalutazione-dei-contributi-nel-2024>

NB - i «coefficienti di capitalizzazione» sono valori che, ai fini dell'applicazione del metodo contributivo, vengono utilizzati per rivalutare i contributi versati dal lavoratore e calcolare il montante individuale.

| Il Tasso di Capitalizzazione delle Pensioni | | | | | | | |
|--|-------------|----------------------------------|---------------------------|---|-------------|----------------------------------|---------------------------|
| Decorrenza Pensione | Montante al | Coefficiente di Capitalizzazione | Tasso di capitalizzazione | Decorrenza Pensione | Montante al | Coefficiente di Capitalizzazione | Tasso di capitalizzazione |
| 1963 | 31.12.1961 | 0,081432 | 1,081432 | 1995 | 31.12.1993 | 0,07299 | 1,07299 |
| 1964 | 31.12.1962 | 0,09136 | 1,09136 | 1996 | 31.12.1994 | 0,065726 | 1,065726 |
| 1965 | 31.12.1963 | 0,105468 | 1,105468 | 1997 | 31.12.1995 | 0,062054 | 1,062054 |
| 1966 | 31.12.1964 | 0,111816 | 1,111816 | 1998 | 31.12.1996 | 0,055871 | 1,055871 |
| 1967 | 31.12.1965 | 0,110107 | 1,110107 | 1999 | 31.12.1997 | 0,053597 | 1,053597 |
| 1968 | 31.12.1966 | 0,104326 | 1,104326 | 2000 | 31.12.1998 | 0,056503 | 1,056503 |
| 1969 | 31.12.1967 | 0,099969 | 1,099969 | 2001 | 31.12.1999 | 0,051781 | 1,051781 |
| 1970 | 31.12.1968 | 0,087896 | 1,087896 | 2002 | 31.12.2000 | 0,047781 | 1,047781 |
| 1971 | 31.12.1969 | 0,089733 | 1,089733 | 2003 | 31.12.2001 | 0,043698 | 1,043698 |
| 1972 | 31.12.1970 | 0,099558 | 1,099558 | 2004 | 31.12.2002 | 0,041614 | 1,041614 |
| 1973 | 31.12.1971 | 0,100769 | 1,100769 | 2005 | 31.12.2003 | 0,039272 | 1,039272 |
| 1974 | 31.12.1972 | 0,099769 | 1,099769 | 2006 | 31.12.2004 | 0,040506 | 1,040506 |
| 1975 | 31.12.1973 | 0,12137 | 1,12137 | 2007 | 31.12.2005 | 0,035386 | 1,035386 |
| 1976 | 31.12.1974 | 0,146567 | 1,146567 | 2008 | 31.12.2006 | 0,033937 | 1,033937 |
| 1977 | 31.12.1975 | 0,156004 | 1,156004 | 2009 | 31.12.2007 | 0,034625 | 1,034625 |
| 1978 | 31.12.1976 | 0,190509 | 1,190509 | 2010 | 31.12.2008 | 0,033201 | 1,033201 |
| 1979 | 31.12.1977 | 0,216775 | 1,216775 | 2011 | 31.12.2009 | 0,017935 | 1,017935 |
| 1980 | 31.12.1978 | 0,210426 | 1,210426 | 2012 | 31.12.2010 | 0,016165 | 1,016165 |
| 1981 | 31.12.1979 | 0,203363 | 1,203363 | 2013 | 31.12.2011 | 0,011344 | 1,011344 |
| 1982 | 31.12.1980 | 0,226929 | 1,226929 | 2014 | 31.12.2012 | 0,001643 | 1,001643 |
| 1983 | 31.12.1981 | 0,214364 | 1,214364 | 2015 | 31.12.2013 | -0,001927 | 1,00000* |
| 1984 | 31.12.1982 | 0,205767 | 1,205767 | 2016 | 31.12.2014 | 0,005058 | 1,005058 |
| 1985 | 31.12.1983 | 0,202694 | 1,202694 | 2017 | 31.12.2015 | 0,004684 | 1,004684 |
| 1986 | 31.12.1984 | 0,186164 | 1,186164 | 2018 | 31.12.2016 | 0,005205 | 1,005205 |
| 1987 | 31.12.1985 | 0,160219 | 1,160219 | 2019 | 31.12.2017 | 0,013478 | 1,013478 |
| 1988 | 31.12.1986 | 0,142703 | 1,142703 | 2020 | 31.12.2018 | 0,018254 | 1,018254 |
| 1989 | 31.12.1987 | 0,126341 | 1,126341 | 2021 | 31.12.2019 | 0,019199 | 1,019199 |
| 1990 | 31.12.1988 | 0,115314 | 1,115314 | 2022 | 31.12.2020 | -0,000215 | 1,00000* |
| 1991 | 31.12.1989 | 0,105217 | 1,105217 | 2023 | 31.12.2021 | 0,009973 | 1,009758 |
| 1992 | 31.12.1990 | 0,101013 | 1,101013 | 2024 | 31.12.2022 | 0,023082 | 1,023082 |
| 1993 | 31.12.1991 | 0,09775 | 1,09775 | 2025 | 31.12.2023 | 0,036622 | 1,036622 |
| 1994 | 31.12.1992 | 0,088611 | 1,088611 | * Rivalutazione nulla ai sensi del Dl n. 65/2015 | | | |

PENSIONIOGGI.IT

INPS - PENSIONI: CORRESPONSIONE PER L'ANNO 2024 DELL'IMPORTO AGGIUNTIVO

L'INPS, con il [messaggio n. 3821 del 15 novembre 2024](#), comunica che l'Istituto ha completato le

elaborazioni utili al pagamento d'ufficio dell'importo aggiuntivo, di cui all'articolo 70, comma 7, della [legge 23 dicembre 2000, n. 388](#), nonché della somma aggiuntiva, c.d. quattordicesima, di cui all'articolo 5, commi da 1 a 4, del [decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81](#), alle rispettive platee di aventi titolo nel secondo semestre dell'anno 2024.

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n.3821 dell'15.11.2024 (documento 218)

ENPAM - CONTRIBUTO DI MATERNITA' 2025

Con delibera 19 settembre 2024 n. 62 il Consiglio di Amministrazione ENPAM ha determinato l'importo del contributo di maternità per il 2025 da porre a carico degli iscritti (esclusi gli iscritti del V anno di medicina) fissandolo a euro 94,75.

La delibera sarà operativa dopo il nulla osta dei Ministeri vigilanti.

L'importo è stato fissato in base ai dati del bilancio consuntivo 2023 e di previsione del 2024.

LEGGE DI BILANCIO LA CONFEDIR INCONTRA IL GOVERNO **UN CONFRONTO COSTRUTTIVO E PROPOSITIVO** - Comunicato Confedir



La CONFEDIR ritiene che il confronto tra Governo e Parti sociali tenutosi a Palazzo Chigi sulla legge di bilancio sia stato costruttivo. Sono state avanzate proposte per migliorare le misure ritenute critiche.

Il Segretario generale prof. Michele Poerio ha nel suo intervento evidenziato come per una valutazione oggettiva e senza pregiudizi della manovra sia necessario partire dall'attuale situazione politico-economica del Paese. Sono indubbiamente condivisibili **le valutazioni del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sulla crescita dell'Italia, sull'affidabilità della sua economia**. La manovra contiene alcune Confederazione quali il taglio delle aliquote Irpef.



Valutiamo positivamente - ha Michele Poerio - la proroga per il dimezzamento dal 10% al 5 % tiva sulle somme erogate sotto partecipazione agli utili d'impresa, che si auspica diventi strutturale. La Confederazione ha però insistito sulla detassazione totale di tali premi e l'estensione della stessa al pubblico impiego.

e le critiche alle agenzie di rating. proposte avanzate dalla nostra cuneo fiscale e la rimodulazione

continuato il Segretario Generale triennio 2025, 2026 e 2027 del dell'aliquota dell'imposta sostitutiva di premi di risultato o di

Al Presidente del Consiglio è stato dato atto che visto l'elevato debito pubblico del Paese, i margini di intervento correttivi alla legge di bilancio, considerata anche l'esiguità delle risorse disponibili sono ristretti, ma riteniamo possibile **migliorare alcune misure** in tema di **fisco, lavoro pubblico e privato, sanità e previdenza**.

Fisco

Occorre **ripensare la ripartizione del carico fiscale**. La nostra Confederazione non condivide la **stretta sulle detrazioni per chi possiede un reddito oltre i 75mila euro**, contenuta nell'art. 2 del DDL di bilancio. Dobbiamo considerare che il 15% dei contribuenti con redditi oltre 35.000 euro si

accollano quasi il 64% di tutta l'IRPEF, è dunque il cd **ceto medio** che **garantisce il welfare del Paese**, ma che riceve poi in cambio meno servizi. È necessario studiare **nuove soluzioni di natura fiscale** che tengano conto della realtà del Paese.

Sanità

Perché il nostro SSN ritorni ad essere quello di un tempo è necessario **allineare le disponibilità del Fondo Sanitario Nazionale (FSN) italiano a quelle di altri grandi Paesi europei**. A tale proposito il Segretario ha rammentato a tutti che nel decennio 2010-2020 il fondo è stato defanziato per l'esorbitante cifra di € 37 miliardi. È necessario altresì realizzare un piano di assunzioni straordinarie stabili di professionisti sanitari e incrementare gli investimenti nella ricerca scientifica. È fondamentale valorizzare il personale medico, la valorizzazione avviene anche attraverso le retribuzioni. Un primo segnale in tal senso nella legge di bilancio potrebbe essere rappresentato dall'introduzione di una flat tax del 15% sull'indennità di specificità medica.

Pubblico Impiego

Abbiamo evidenziato l'ampio divario fra la percentuale di aumento dei trattamenti economici per i dipendenti pubblici, che dovrebbe attestarsi al 5,78% e la dinamica inflattiva nel periodo di riferimento (triennio 2022-2024). Pertanto, abbiamo rinnovato la richiesta già avanzata in altre sedi di un ulteriore stanziamento di risorse aggiuntive, ribadendo l'opportunità di introdurre, anche nel lavoro pubblico, la defiscalizzazione del salario accessorio e l'incremento di varie forme di welfare.

Previdenza

Da anni - ha continuato Poerio - si attende una riforma organica del sistema previdenziale. Abbiamo rinnovato la richiesta di individuare soluzioni equilibrate per i lavoratori e i pensionati, di valorizzare la contribuzione versata e difendere il potere di acquisto dei trattamenti, di ritornare a sistemi più equi quali quello a fasce in tema di perequazione, contenuto nella legge 388/2000, di separare la previdenza dall'assistenza.

Il confronto è stato positivo - ha concluso il Segretario - perché ci ha permesso di evidenziare in un'ottica costruttiva quelle che riteniamo delle criticità ed avanzare delle proposte correttive. Il processo per lo sviluppo del Paese è articolato. È una strada che presenta delle difficoltà, ma va percorsa con il massimo di determinazione, perché dallo sviluppo dipende la qualità della vita e il futuro stesso del Paese e deve necessariamente passare per il dialogo sociale.

LA CORTE DEI CONTI BACCHETTA LE REGIONI SULLA RIDUZIONE DELLE LISTE DI ATTESA

da StartMagazine a cura di Gliulia Alfieri

Sulla riduzione delle liste di attesa conseguente all'emergenza pandemica, per cui sono stati stanziati oltre 2 miliardi di euro tra il 2020 e il 2024, la Corte dei conti ha rilevato alcune criticità nel coordinamento e nel monitoraggio da parte delle regioni e del ministero della Salute.

.....
.....

LEGGI IN

[La Corte dei conti bacchetta le regioni sulla riduzione delle liste di attesa - Startmag](#)

Le criticità

Dati non omogenei

Monitoraggio impossibile

Risorse spese per ripianare i disavanzi
Raccomandazioni della corte dei conti

Nelle conclusioni, quindi, la Corte auspica “lo sviluppo di un apparato organizzativo e informativo per il monitoraggio sul conseguimento degli obiettivi in materia, viste anche le risorse stanziare, proprio di recente, per la riduzione del fenomeno”.

INAIL: AMBIENTI CONFINATI E/O SOSPETTI DI INQUINAMENTO - PUBBLICATA LA NORMA UNI 11958 da DplMo – fonte: Inail

L’Inail comunica che è disponibile sul [sito dell’Ente italiano di normazione la norma Uni En Iso 11958](#), che, in linea con la legislazione vigente, stabilisce i criteri per l’identificazione dei pericoli e la valutazione dei rischi negli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento.

In questi ambienti, nonostante le rigorose disposizioni normative in vigore, si verificano tuttora infortuni lavorativi con esiti talvolta mortali, spesso con il coinvolgimento di più persone che muoiono nel tentativo di salvare i propri colleghi di lavoro. Per contribuire a limitare il verificarsi di questi eventi, l’Inail si è fatto promotore presso l’Uni della stesura di una norma tecnica che, partendo dalla definizione di “ambienti sospetti di inquinamento e/o confinati” coerente con l’attuale quadro legislativo, fornisce indicazioni per la corretta esecuzione di attività lavorative in questi luoghi di lavoro.

L’ambito di applicazione. Nella norma, analogamente a quanto previsto negli standard internazionali che trattano la tematica, viene proposta una procedura per la valutazione dei rischi e la definizione di modalità operative idonee per la tutela della salute e sicurezza degli operatori che operano in questi spazi lavorativi. I contenuti della norma 11958 potrebbero essere applicati utilmente anche ai cosiddetti “ambienti assimilabili”, cioè ad altri ambienti che, strutturalmente simili e caratterizzati da pericoli analoghi, non sono tuttavia esplicitamente disciplinati dalla legislazione vigente.

All’Inail il coordinamento del gruppo di lavoro tecnico. Alla stesura della norma in ambito Uni hanno partecipato i professionisti della Consulenza tecnica salute e sicurezza (Ctss) dell’Inail, che ha coordinato il gruppo tecnico di lavoro istituito presso la commissione Sicurezza dell’ente di normazione, insieme ai ricercatori del Dipartimento innovazioni tecnologiche (Dit) dell’Istituto.

ONAOSI - BANDI IN SCADENZA

11 novembre 2024

Scadenza: 25 novembre 2024 14:00

- [**Manifestazione di interesse Centro Formativo di Milano**](#)
- [**Manifestazione di interesse per la copertura di un posto presso il Centro Formativo di Milano.**](#)

17 settembre 2024

Scadenza: 10 dicembre 2024

- [**Bando 2024 a favore dei contribuenti con figli in età da 2 a 4 anni**](#)
- [**ONAOSI: Contributo economico a sostegno dei contribuenti per l’inserimento dei figli nei servizi per l’infanzia.**](#)

25 ottobre 2024

Scadenza: 28 febbraio 2025

- [Soggiorno di studio della lingua all'estero 2024/2025](#)
- [È disponibile il modello di domanda per l'assegnazione del contributo in denaro. Scadenza 28 febbraio 2025.](#)

02 ottobre 2024

Scadenza: 14 settembre 2025

- [Case Vacanza di Prè Saint Didier e di Portoverde](#)
- [Una vacanza all'insegna del relax e del divertimento.](#)

AFFITTI BREVI

Attenzione: dal 1° gennaio 2025 gli immobili destinati all'affitto breve termine dovranno attenersi alle nuove norme e in particolare obbligatoriamente esporre il cosiddetto CIN o Codice Identificativo Nazionale. Ma quanti lo sanno?

FRANCOBOLLI ITALIA 2024 - NUOVE EMISSIONI



- Francobollo commemorativo di Sante Zennaro
 - Data di emissione: 19 novembre 2024

- Francobollo ordinario appartenente Serie tematica “le Eccellenze del sapere” dedicata alle Autorità indipendenti: Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza – AGIA
 - Data di emissione: 20 novembre 2024

- Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “il Senso civico” relativo alle comunità italiane nel mondo e dedicato all’Unione Postale Universale, nel 150° anniversario
 - Data di emissione: 21 novembre 2024

- Francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica “le Eccellenze del sapere” dedicati alla formazione dei giovani:
 - Università degli studi di Napoli “Federico II”, nell’800° anniversario della fondazione;
 - Università degli Studi di Trieste, nel centenario della fondazione;
 - Università degli Studi di Firenze, nel centenario della fondazione
 - Data di emissione: 21 novembre 2024

- Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “le Eccellenze del sapere” dedicato al Museo Egizio di Torino, nel bicentenario della fondazione
 - Data di emissione: 21 novembre 2024

LE LISTE D’ATTESA: UNA NOTA DOLENTE CHE NON ACCENNA A

GUARIRE da Quotidiano Sanità a cura di Fernanda Fraioli, Presidente di Sezione della Corte dei Conti - Procuratore regionale per il Piemonte

Gentile direttore,

la [delibera](#) 13 novembre 2024 n. 90/2024/G della Sezione Centrale di Controllo sulla Gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti – dall’evocativo titolo di “Riduzione delle liste di attesa relative alle prestazioni sanitarie non erogate nel periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19” – depositata in data di ieri 19 novembre, ripropone in tutta la sua gravità il problema, dolorosamente definito “criticità Covid e post Covid”, delle liste d’attesa in sanità.

.....

LEGGI IN

[Le liste d’attesa: una nota dolente che non accenna a guarire - Quotidiano Sanità](#)

AGENZIA ENTRATE - BONUS NATALE: SI AMPLIA LA PLATEA DEI

LAVORATORI da DplMo – fonte: Agenzia Entrate

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 22/E del 19 novembre 2024, dopo le modifiche apportate al cd. Bonus Natale da parte dell’[articolo 2, del Decreto Legge n. 167/2024](#), ha aggiornato le istruzioni a suo tempo fornite con la [circolare n. 19/E/2024](#).

In particolare, la novità principale riguarda l’ambito soggettivo di applicazione della norma, in quanto il legislatore ha previsto un ampliamento della platea dei beneficiari.

Si prevede, infatti, che il *bonus* spetta, fermi restando gli altri requisiti (reddito complessivo e capienza fiscale), al lavoratore dipendente che ha almeno un figlio a carico, anche se nato fuori del matrimonio riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato.

[La circolare n. 22/E del 19 novembre 2024](#)

PENSIONI - L’AZIENDA SANITARIA VERSA I CONTRIBUTI PER I

DIRIGENTI IN ASPETTATIVA da Pensioni Oggi a cura di Valerio Damiani

I chiarimenti in un documento dell’INPS riguardano i dipendenti collocati in aspettativa per ricoprire gli incarichi di direzione delle aziende sanitarie e l’incarico di direttore scientifico presso gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

Semplificati gli obblighi informativi ed il versamento contributi nei confronti dei dipendenti collocati in aspettativa per ricoprire gli incarichi di direzione delle aziende sanitarie e l’incarico di direttore scientifico presso gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico. Per queste figure, infatti, il versamento della contribuzione potrà essere effettuato direttamente dall’azienda sanitaria compilando il modello F24 con i propri codici fiscali e matricola.

Lo rende noto l'Inps nel messaggio n. 3867/2024 in cui spiega che l'ipotesi riguarda i dipendenti iscritti presso il Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti o ai [fondi speciali](#) della gestione privata.

<https://www.pensioniooggi.it/notizie/fisco/pensioni-l-azienda-sanitaria-versa-i-contributi-per-i-dirigenti-in-aspettativa>

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n.3867 dell'19.11.2024 (documento 219)

NUOVO CODICE DELLA STRADA

Senato: approvato in via definitiva il DDL 1086

https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Ddliter/testi/58119_testi.htm

recante interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada di cui al Dlgs 285/1982.

LEGGI IN

<https://www.rainews.it/articoli/2024/11/nuovo-codice-della-strada-ecco-cosa-cambia-31c06ec9-1e12-43c7-b1be-629fe6d71fc1.html>

Guida in stato di ebbrezza
Guida dopo l'assunzione di droghe
Monopattini
Guida con telefono, tablet e dispositivi simili
Velocità da 30 a 40 Km/h in più rispetto al limite
Sospensione breve o immediata della patente
Soste in stalli per invalidi
Limitazioni per i neopatentati
Abbandono di animali sulle strade
Motocicli

QUINTO ANNO INIZIATO, POSSO ANCORA ISCRIVERMI ALL'ENPAM?

da lettere alla Redazione di Il Giornale della Previdenza n. 42 del 22 novembre 2024 a cura della Redazione

Sono uno studente al quinto anno di medicina. L'anno accademico è già iniziato, posso comunque e iscrivermi all'Enpam?



Gentilissimo,

se si è iscritti al quinto o al sesto anno, anche fuori corso, di un corso di laurea in medicina o di odontoiatria è possibile iscriversi all'Enpam in qualsiasi momento. L'anzianità contributiva partirà dal mese successivo all'invio della domanda. Il costo annuale è parametrato ai mesi effettivamente coperti dall'iscrizione, e si può decidere se pagare

anno per anno oppure dopo la laurea. In questo secondo caso oltre al costo bisogna contare gli interessi legali.

Iscriversi è semplicissimo, basta seguire la procedura che trova [qui](#).

AGENZIA ENTRATE - REGIME DI PARZIALE DETASSAZIONE DEL TFS

da DplMo – fonte Agenzia Entrate

L'Agenzia delle Entrate, con la [risposta n. 225/E del 21 novembre 2024](#), fornisce alcuni chiarimenti in merito al regime di parziale detassazione previsto dall'articolo 24 del [decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4](#), per l'indennità relativa al trattamento di fine servizio (TFS), consistente in una riduzione di 1,5 punti percentuali annui dell'aliquota d'imposta sul reddito delle persone fisiche in funzione del decorso dei tempi di attesa previsti per l'erogazione della prestazione.

Questo il parere fornito dall'Agenzia delle Entrate.

Il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, contenente "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e pensioni", all'articolo 24, rubricato "Detassazione TFS", prevede che «1. *L'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone fisiche determinata ai sensi dell'articolo 19, comma 2bis, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sull'indennità di fine servizio comunque denominata è ridotta in misura pari a:*

- a) 1,5 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data;*
- b) 3 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data;*
- c) 4,5 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi trentasei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data;*
- d) 6 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi quarantotto mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data;*
- e) 7,5 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi sessanta mesi o più dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data.*

2. La disposizione di cui al presente articolo non si applica sull'imponibile dell'indennità di fine servizio di importo superiore a 50.000 euro».

La relazione tecnica al disegno di legge chiarisce che la norma in esame «prevede «a regime» un'agevolazione ai fini della tassazione delle indennità di fine servizio corrisposte ai dipendenti pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che cessano il rapporto di lavoro successivamente al 31 dicembre 2018 stabilendo una riduzione dell'aliquota determinata ai sensi dell'articolo 19, comma 2bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, crescente in funzione degli anni che decorrono dalla cessazione del rapporto di lavoro all'erogazione dell'indennità medesima.

Il secondo periodo limita l'applicazione del beneficio in parola all'imponibile dell'indennità di importo fino a 50.000 euro. Per gli imponibili di importo superiore al predetto limite si applica l'aliquota piena».

I commi 7 ed 8 dell'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 dispongono, tra l'altro che con riferimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche «7. (...) il riconoscimento dell'indennità di buonuscita, dell'indennità premio di servizio, del trattamento di fine rapporto e di ogni altra indennità equipollente corrisposta unatantum comunque denominata spettante a seguito di cessazione a vario titolo dall'impiego è effettuato:

- a) in un unico importo annuale se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente pari o inferiore a 50.000 euro;*
- b) in due importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente superiore a 50.000 euro ma inferiore a 100.000 euro. In tal caso il primo importo annuale è pari a 50.000 euro e il secondo importo annuale è pari all'ammontare residuo;*

c) *in tre importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente uguale o superiore a 100.000 euro, in tal caso il primo importo annuale è pari a 50.000 euro, il secondo importo annuale è pari a 50.000 euro e il terzo importo annuale è pari all'ammontare residuo.*

8. *Resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di determinazione della prima scadenza utile per il riconoscimento delle prestazioni di cui al comma 7 ovvero del primo importo annuale, con conseguente riconoscimento del secondo e del terzo importo annuale, rispettivamente, dopo dodici mesi e ventiquattro mesi dal riconoscimento del primo importo annuale».*

In ragione della lettera dell'articolo 24 in esame che, in base al comma 2, fa riferimento all'imponibile del TFS, si ritiene che l'importo di euro 50.000 costituisca il limite massimo entro il quale applicare la riduzione dell'aliquota determinata ai sensi dell'articolo 19, comma 2bis, del Tuir, indipendentemente dall'importo complessivo del TFS erogato.

Ciò posto, con riferimento al primo quesito, sulla base della relazione tecnica, che chiarisce che «Per gli imponibili di importo superiore al predetto limite [euro 50.000] si applica l'aliquota piena», si ritiene che il limite massimo di detassazione di euro 50.000 sia riferibile all'imponibile fiscale complessivo determinato ai sensi dell'articolo 19, comma 2bis, del Tuir, indipendentemente dalla circostanza che il pagamento avvenga in un unico importo annuale o in più rate ai sensi dell'articolo 12 del decreto legge n.78 del 2010.

Con riferimento al secondo quesito, occorre considerare che l'articolo 24 del decreto legge n. 4 del 2019 rubricato "Detassazione TFS" ha espressamente previsto la parziale detassazione esclusivamente per detto istituto, senza fare alcun riferimento al TFR. Pertanto, si ritiene che tale regime non può essere applicato anche alle ipotesi di erogazione del TFR.

Come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, le norme agevolative di carattere fiscale rientrano tra quelle di carattere eccezionale che richiedono un'esegesi ispirata al criterio di stretta interpretazione e non ammettono interpretazione analogica o estensiva, con la conseguenza che i benefici in esse contemplati non possono essere estesi oltre l'ambito di applicazione come rigorosamente identificato in base alla definizione normativa (cfr. ex multis, Corte di Cassazione, sentenza 7 febbraio 2013, n. 2925, ordinanza 30 ottobre 2020, n. 24045).

INPS: PENSIONATI: IL CEDOLINO DI PENSIONE DI DICEMBRE 2024

Pubblicazione: 21 novembre 2024

Il [cedolino della pensione](#) è il documento che consente ai pensionati di verificare l'importo erogato ogni mese dall'INPS e di conoscere le ragioni per cui tale importo può variare.

Si riportano di seguito le principali informazioni sul cedolino della pensione di dicembre 2024.

La data di pagamento

Le pensioni vanno in pagamento il primo giorno bancario del mese, a eccezione del mese di gennaio, con un unico mandato di pagamento comprensivo di tutte le prestazioni pensionistiche e assistenziali del titolare.

Il pagamento avverrà con valuta 2 dicembre.

Si coglie l'occasione per informare che la mensilità di gennaio 2025 andrà in pagamento il giorno 3 gennaio.

Si ricorda, inoltre, che il pagamento in contanti è ammesso solo per gli importi complessivi fino a 1.000 euro netti.

Pertanto, se l'importo spettante al beneficiario supera tale limite, l'interessato è tenuto a comunicare all'INPS il rapporto finanziario sul quale ottenere il pagamento. La comunicazione può essere effettuata attraverso il sito dell'Istituto, utilizzando il servizio "[Cambiare le coordinate di accredito della pensione](#)".

Trattenute fiscali: addizionali regionali e comunali

Sul rateo di pensione di dicembre non vengono più applicate le trattenute relative alle addizionali regionali e comunali.

Come noto, infatti, le stesse vengono recuperate in 11 rate, da gennaio a novembre dell'anno successivo a quello cui si riferiscono.

Corresponsione della somma aggiuntiva per il 2024 (quattordicesima)

Con la rata di dicembre 2024, viene posta in pagamento la somma aggiuntiva per la seconda platea del 2024, la quattordicesima.

La quattordicesima è pagata ai titolari di pensione che:

- abbiano raggiunto il requisito anagrafico richiesto per l'accesso al beneficio (64 anni di età) nel secondo semestre del 2024;
- fermo restando il requisito anagrafico dei 64 anni di età, siano diventati titolari di pensione nel corso del 2024.

Il pagamento viene effettuato d'ufficio in via provvisoria, in attesa della verifica, che sarà effettuata successivamente sulla base dei dati reddituali a consuntivo.

Coloro che non ricevano la quattordicesima e ritengano, comunque, di averne diritto possono presentare apposita domanda di ricostituzione online, denominata "Ricostituzione reddituale per quattordicesima", accedendo al sito istituzionale con una delle seguenti credenziali:

- SPID di secondo livello (Sistema Pubblico di Identità Digitale);
- CIE 3.0 (Carta di Identità Elettronica);
- CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
- eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature);
- PIN dispositivo rilasciato dall'Istituto solo per i residenti all'estero non in possesso di un documento di riconoscimento italiano e, pertanto, impossibilitati a richiedere le credenziali SPID.

In alternativa, è possibile rivolgersi ai patronati.

Importo aggiuntivo nel cedolino di dicembre 2024

Sulla rata di dicembre 2024 è stato posto in pagamento l'importo aggiuntivo di 154,94 euro, introdotto a partire dal 2001 dall'articolo 70, legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Il pagamento viene effettuato in via provvisoria a livello centrale, in attesa della verifica che verrà effettuata successivamente sulla base dei dati reddituali.

Assistenza fiscale: conguagli da modello 730/2024

Anche a dicembre possono essere ancora effettuate le operazioni di abbinamento delle risultanze contabili di cui ai modelli 730 rettificativi e integrativi, per i pensionati/contribuenti che abbiano optato per INPS come sostituto di imposta e i cui flussi siano pervenuti a INPS dall'Agenzia delle Entrate, secondo le tempistiche dettate dalla stessa.

Sul rateo di pensione di dicembre si procede:

- al rimborso dell'importo a credito del contribuente, se dovuto;
- alla trattenuta, in caso di conguaglio a debito del contribuente, se non è stato possibile concludere il recupero rateale entro il mese di novembre.

Si ricorda, infine, che i contribuenti muniti delle credenziali necessarie che hanno indicato l'INPS come sostituto d'imposta per l'effettuazione dei conguagli del modello 730/2024, possono verificare le risultanze contabili della dichiarazione e i relativi esiti attraverso il servizio online: "[Assistenza fiscale \(730/4\): servizi al cittadino](#)", presente sul sito istituzionale e disponibile anche nell'app INPS mobile.

AGENZIA ENTRATE - BONUS NATALE: SI AMPLIA LA PLATEA DEI LAVORATORI da DplMo - fonte: Agenzia Emtrate

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 22/E del 19 novembre 2024, dopo le modifiche apportate al cd. Bonus Natale da parte dell'[articolo 2, del Decreto Legge n. 167/2024](#), ha aggiornato le istruzioni a suo tempo fornite con **la circolare n. 19/E/2024**.

In particolare, la novità principale riguarda l'ambito soggettivo di applicazione della norma, in quanto il legislatore ha previsto un ampliamento della platea dei beneficiari.

Si prevede, infatti, che il *bonus* spetta, fermi restando gli altri requisiti (reddito complessivo e capienza fiscale), al **lavoratore dipendente che ha almeno un figlio a carico**, anche se nato fuori del matrimonio riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato.

La circolare n. 22/E del 19 novembre 2024

Vedasi anche la [risoluzione n. 54/E del 13 novembre 2024](#) con i **codici tributo** per l'utilizzo in compensazione del bonus Natale.

Da ItaliaOggi di venerdì 22 novembre 2024

Tutti più poveri in Bankitalia - con l'inflazione, «la vita per noi mortali è rincarata» !!!

In Banca d'Italia il 54% del personale appartiene all'area menageriale e alta professionalità, con stipendi medi apicali molto alti: 232.073 euro per un capo dipartimento, 184.903 euro per un capo servizio e 162.903 euro per un direttore di filiale.

Sono 6.968 e costano 1,038 miliardi di euro con costo medio di 149.039 euro.